

AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. e 41 CPA.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:

- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sede di Roma, sezione III bis;
- procedimento n. 286/2018 R.G.; - udienza di merito 23/10/2018.

B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:

B.1 Serena CIOTTA, nata ad Agrigento l'11.09.1976, C.F. CTTSRN76P51A089I;

B.2 MIUR-Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore; **USR - SICILIA**, Ufficio Scolastico Regionale Per la Sicilia.

C) Provvedimenti impugnati.

Annullamento, previa sospensione dell'efficacia e l'emissione di misure monocratiche: del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 30866 del 02.11.2017 pubblicato in pari data nella parte in cui, rettificando la precedente graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole primarie per la regione Sicilia relative alla scuola dell'Infanzia (graduatoria allegata al D.D.G. prot. 27960 del 4.10.2017), si sottraggono alla ricorrente 6.30 punti riducendo il punteggio finale da 86.60 a 80.30, retrocedendola dalla posizione 44 alla posizione 190; del bando di concorso (D.D.G 105/2016) e della Tabella A allegata al D.M. 94/2016 laddove, al punto D.1.1, non prevede espressamente il diritto al riconoscimento del servizio prestato a tempo indeterminato negli istituti paritari; della nota prot. n. 19858 del 13.11.2017 dell'USR Sicilia -Ufficio I - AT Palermo notificata *brevi manu* dal dirigente scolastico in pari data, con la quale si dispone l'annullamento della proposta di stipula n. 14024 del 17.8.2017 di contratto a tempo indeterminato e della relativa nota di accompagnamento n. 19884 del 13.11.2017; di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale degli atti sopra impugnati.

D) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.

D.1 Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del Bando di concorso (D.D.G 105/2016) e del D.M. 94 del 23/02/2016 "tabella di valutazione dei titoli"- Mancato riconoscimento del servizio prestato a

tempo indeterminato per la medesima classe di concorso nella scuola paritaria.

La graduatoria finale rettificata è illegittima e merita di essere annullata per violazione e falsa applicazione del Bando di concorso (DDG 105/2016) e del decreto MIUR 94/2016, contenente tabella valutazione dei titoli, nella parte in cui sottrae alla ricorrente 6.30 punti non riconoscendo il punteggio per titoli posseduti e rappresentato dal servizio svolto a tempo indeterminato presso un Istituto paritario.

La Tabella A allegata al Decreto MIUR 94/2016 di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado (adottato ai sensi dell'art. 400, comma 8 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) al punto D.1.1 (Titoli di servizio) prevede il riconoscimento di 0,70 punti per ogni anno di servizio prestato.

La ricorrente ha prestato complessivamente presso la scuola paritaria ben 9 anni di servizio che, moltiplicati per 0,70, determinano un punteggio per titoli posseduti pari a 6,30.

Detto punteggio, inizialmente riconosciuto e computato, è stato successivamente disconosciuto e sottratto dalle amministrazioni resistenti.

Il mancato riconoscimento del servizio prestato a tempo indeterminato negli istituti paritari si pone in netto contrasto con diverse norme nazionali ordinarie e costituzionali (buon andamento, imparzialità, meritocrazia, non discriminazione), nonché sovranazionali (Direttiva 99/70/CE).

Alla normativa di riferimento (Legge 107/15, Bando di concorso e D.M. 94/2016) deve necessariamente essere data una lettura costituzionalmente orientata che riconosca agli insegnanti che hanno prestato servizio a tempo indeterminato nelle scuole paritarie il diritto al riconoscimento del relativo punteggio; così come confermato da precedenti del medesimo TAR.

D.2. Violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di parità di trattamento tra candidati- Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost.

L'amministrazione ha violato il principio della parità di trattamento e non discriminazione tra i candidati, trattando in modo diverso situazioni simili o analoghe in violazione della previsione di cui all'art. 3 della Costituzione.

Le resistenti, infatti, valutando soltanto il servizio prestato a tempo determinato nelle scuole statali ed in quelle paritarie, hanno posto in essere una discriminazione

in danno dei docenti che hanno prestato servizio a tempo indeterminato negli istituti paritari; detta discriminazione risulta tanto più irragionevole ed ingiustificata se si considera che gli insegnanti a tempo indeterminato (per le modalità di svolgimento delle mansioni, per la continuità, la durata e per la stabilità con le quali vengono svolte) hanno certamente acquisito maggiore professionalità ed esperienza rispetto ai colleghi precari.

La mancata valutazione del servizio di ruolo svolto presso le scuole paritarie integra, altresì, una violazione del principio di parità di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato sancito a livello comunitario dalla Direttiva 99/70/CE di attuazione dell'Accordo Quadro sui contratti a tempo determinato ed in particolare della clausola 4 *"Principio di non discriminazione"*.

E) CONTROINTERESSATI.

Tutti i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito impugnata relativa al Concorso indetto con D.D.G 105/2016 per il personale docente della Scuola dell'Infanzia.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente ed attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; il testo integrale del ricorso, inoltre, può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente.

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza n. 758/2018 emessa in data 06/02/2018 (pubblicata in data 12.02.2018) dal TAR Lazio- Roma- Sezione Terza bis, nel procedimento n. 286/2018 R.G..

Si allega ordinanza n. 758/2018 e testo integrale del ricorso introduttivo.

Favara, 21 febbraio 2018

Avv. Francesca Palumbo